

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 DI**

MADE HSE S.R.L.

PARTE SPECIALE

*Adottato dal CdA di Made Hse S.r.l.
con delibera del 25 giugno 2018*

INDICE

Sommario

SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO.....	3
1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II).....	3
1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro.....	6
1.3 Focus sulla metodologia di Risk Analysis.....	7
1.4 I servizi.....	8
1.4.1 L'attività svolta da MADE nell'interesse delle altre società del Gruppo.....	8
1.5 Dei singoli Reati.....	8
1.6 I Reati rilevanti.....	10
1.6.1 Reati societari (art. 25 <i>ter</i> D.lgs. 231/2001).....	10
1.6.2 Reati contro con la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001).....	18
1.6.3 Focus sui Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 <i>septies</i> D.lgs. 231/2001).....	22
1.6.4 Focus sui Reati ambientali (art. 25 <i>undecies</i> D.lgs. 231/2001).....	23
1.6.5 Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 <i>quinquies</i> D.lgs. 231/2001 e L. 19/2016).....	24
1.6.7 Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 25 <i>octies</i> D.lgs. 231/2001).....	25
Sezione II ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001.....	- 27
2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.....	27
2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari.....	29
2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione di reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione.....	31
2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione.....	33
2.1.4 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.....	35
2.1.5 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati ambientali.....	39
2.1.6 Procedura idonea a prevenire il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.....	41
2.1.7 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	43

PARTE SPECIALE

SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO

1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)

Nella redazione del presente Modello si è analizzato il “rischio di gestione” proprio dell’organizzazione aziendale tenendo conto dei “principi generali al *Management*” che sono stati definiti dalla Guardia di Finanza, nel prosieguo anche solo “GdF”, con circolare n. 83607/2012¹.

Secondo le indicazioni della GdF il governo dell’azienda si basa sui seguenti elementi principali:

- obiettivi;
- rischi;
- controlli.

Di seguito vengono analizzati detti elementi.

La finalità principale del sistema di controllo interno è quella di assicurare il raggiungimento di obiettivi che siano identificati dalla società, nonché condivisi da tutta l’organizzazione aziendale.

Gli **obiettivi** possono essere strategici, operativi, di *reporting* e di conformità, come meglio descritti nella tabella esplicativa che segue.

Ogni società deve affrontare dei rischi di diversa natura ed ad ogni livello dell’organizzazione.

Il **rischio** deve essere inteso quale elemento sfavorevole che può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali dei quali, quelli riferiti alle leggi e regolamenti *ex* D.Lgs 231/2001, ne costituiscono una parte²: quella qui rilevante.

Nessuna società potrà azzerare totalmente il rischio, nell’accezione sopra definita, tuttavia ciascun rischio può essere “gestito” in modo da non compromettere l’operatività aziendale ed il raggiungimento di determinati obiettivi.

Il CdA deve essere consapevole di quali sono i rischi che minacciano l’organizzazione societaria e determinare di conseguenza il livello di rischio considerato “accettabile”, impegnandosi a mantenerlo tale a mezzo di azioni mirate di *Risk Management*.

Gli elementi che caratterizzano il rischio sono la “probabilità” del verificarsi dell’evento e il relativo “impatto” che l’evento dannoso può avere sulla organizzazione.

Tali elementi consentono di identificare quali rischi sono significativi per l’azienda, e perciò devono essere presi in considerazione, e quali, invece, hanno una rilevanza minore e possono essere trascurati.

¹ Circolare che ha trattato diffusamente la composizione del Modello *ex* D.lgs. 231/2001 dedicando alla stessa il Volume III, che così recita a pagina 76: “*Ai fini dell’elaborazione dei Modelli, che devono essere costruiti secondo uno schema che riprenda i processi di risk assessment e risk management normalmente attuati nelle imprese, la relazione illustrativa evidenzia come la normativa preveda una maggior tipizzazione dei modelli validi per i vertici, come risulta dal disposto dell’art. 6, comma 2, che tratta un modello ben strutturato, con un contenuto minimo obbligatorio e non derogabile*”.

² Cfr. Documento CoSO II (ERM).

Il Documento CoSO Report II è un esempio di come sono stati catalogati i vari rischi aziendali che sono strettamente collegati agli obiettivi di ciascuna società.

Infine, in relazione al **controllo** la GdF nella propria circolare lo individua come strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi che l'organizzazione societaria si è prefissata.

Il controllo inoltre elimina o riduce le conseguenze del rischio, rileva il rischio e segnala l'esigenza di un'azione correttiva.

Il controllo può essere svolto in due momenti: dopo aver posto in essere l'azione e, quindi, si ha un controllo rivelatore o prima di porre in essere l'azione e, quindi, si ha un controllo preventivo.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di quanto sopra esposto.

<u>OBIETTIVI</u>	<u>Strategici</u> Allineati alla <i>mission</i> aziendale: come l'azienda si adopera per creare valore per i suoi <i>stakeholders</i>	<u>Operativi</u> Riguardano l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali: la <i>performance</i> aziendale	<u>Di Reporting</u> Consistono nel rilascio di informazioni accurate e complete con i fini perseguiti	<u>Conformità</u> Le attività devono essere condotte nel rispetto della legge e del Modello
<u>ERM - Rischi</u> Individua otto componenti del sistema di controllo	<u>Ambiente interno</u> Il Consiglio di Amministrazione determina il livello di accettabilità del rischio	<u>Definizione</u> Consiste nella determinazione degli obiettivi prima di individuare elementi che ne pregiudicano il conseguimento	<u>Eventi</u> Debbono essere identificati quelli che possono avere impatto sull'azienda	<u>Valutazione dei rischi</u> È l'attività di analisi e gestione dei rischi collegati agli obiettivi
	<u>Risposta al rischio</u> Il Consiglio di Amministrazione seleziona una serie di azioni per consentire che il rischio possa essere mantenuti ad un livello accettabile	<u>Attività di controllo</u> Consiste nell'implementazione e di procedure e politiche a che le risposte al rischio siano efficaci	<u>Informazioni e comunicazione</u> Le notizie devono essere pertinenti affinché i destinatari delle stesse adempiano alle proprie responsabilità	<u>Monitoraggi</u> L'intero processo va monitorato e, se del caso, modificato
<u>Controlli</u>	<u>Controllo rivelatore</u> Dopo aver posto in essere	<u>Controllo preventivo</u> Prima di porre in essere l'azione		

Per poter individuare i processi e le attività per i quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001 occorre procedere ad un'attenta analisi del contesto aziendale e ad una "mappatura dei rischi-reato" c.d. *Risk Assessment*

Nell'ambito di questa analisi, come indicato, sono stati identificati i soggetti responsabili dei processi e delle attività potenzialmente a rischio ed effettuare delle interviste di dettaglio con l'obiettivo di delineare un quadro completo della realtà aziendale.

Nel paragrafo successivo viene esposta la metodologia utilizzata a tal fine nella redazione del presente Modello.

1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro

Tenendo anche conto delle linee guida elaborate da Confindustria, Associazione di categoria cui aderisce Marcegaglia, si è provveduto a costruire ed a sviluppare un Modello di organizzazione orientato attorno alle concrete situazioni che connotano l'attività operativa dell'azienda, ossia a tutte le reali attività e strutture organizzative della Società - e perciò ai reali "rischi di reato" prospettabili in relazione ad esse -, avuto appunto riguardo a tutte le specificità di ogni settore di attività e ad ogni singola ipotesi di reato identificata dal D.lgs. 231/2001. Si è, cioè, "ritagliato" il Modello organizzativo, più che rispetto a principi generali e astratti, attorno alle dette concrete situazioni e strutture organizzative, e quindi in base ai rischi di reato prospettabili in relazione ad esse, avuto riguardo a tutte le loro specificità.

A tale scopo, la predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della tracciabilità e della verificabilità di tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'attività societaria, in modo tale da consentire un controllo effettivo sulla stessa, nonché la coerenza con i precetti del D.lgs. 231/2001.

I fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

In primo luogo, l'elaborazione del presente Modello ha preso le mosse dalla raccolta e valutazione di tutta la documentazione ufficiale, disponibile presso la società, e relativa a:

- organigramma della Società;
- statuto societario;
- deleghe e procure, altri documenti societari, contabili e bilancistici;
- precedenti processi, condanne o comunque procedimenti subiti dalla società, di qualsivoglia natura giuridica;
- contrattualistica rilevante;
- i precedenti accadimenti aziendali rilevanti;
- ogni altra informazione rilevante.

Siffatti documenti sono stati, quindi, esaminati al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze, funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nella fase seguente.

II fase: identificazione delle attività a rischio

Successivamente, si è proceduto all'individuazione di tutte le attività di MADE, prendendo le mosse da un lavoro di mappatura delle singole operazioni svolte dalla stessa, tenendo naturalmente conto dell'attività già svolta in fase di prima emissione del Modello organizzativo. Si ricorda infatti che tale documento costituisce una revisione ed un aggiornamento del Modello Organizzativo di MADE già adottato a suo tempo.

Ogni singola attività è stata analizzata in dettaglio, al fine di verificarne sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative e la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza, per ciascuna di esse, di uno specifico rischio di commissione delle ipotesi di reato indicate dal D.lgs. 231/2001.

In particolare, le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#) sono state identificate mediante un'analisi delle varie procedure, nonché attraverso interviste con l'amministratore delegato.

III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree a rischio si è poi richiesto al soggetto responsabile della gestione delle attività di volta in volta identificate, di illustrare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti e idonei a prevenire il rischio individuato.

IV fase: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi, emersa da quanto sopra, è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.lgs. 231/2001, al fine di individuare le eventuali lacune e carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a proporre, con l'accordo del CdA, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole già presenti nella pratica operativa.

V fase: definizione dei protocolli

Per ciascuna funzione in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è definito uno o più protocolli di decisione e gestione, contenenti la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha contribuito ad individuare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione. Ciascuno di siffatti protocolli di decisione e gestione dovrà essere formalmente recepito in MADE, rendendo ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con le regole previste dal Codice Etico che la società adotta ed applica, il quale rappresenta uno strumento fondamentale per esprimere quei principi di deontologia aziendale che MADE riconosce come propri e sui quali fonda una sana, trasparente e corretta gestione delle attività compiute da tutti i dipendenti e da tutti i soggetti afferenti alla società.

1.3 Focus sulla metodologia di Risk Analysis

La Società ha elaborato una tabella di Risk Analysis che è stata redatta sulla base di una

precisa metodologia esplicita in un separato documento allegato al presente Modello .

1.4 I servizi

L'attuale organizzazione del Gruppo Marcegaglia ha reso necessario per il Gruppo sviluppare e centralizzare proprio in Marcegaglia alcuni Servizi al fine di fornire alle società consociate alcuni servizi *Corporate*, al fine di incrementare le sinergie tra le società facenti parte del Gruppo e di mantenere un efficiente coordinamento tra le stesse.

MADE, solo per quelle attività (come ad esempio la funzione legale) che non sono gestite internamente si avvale del servizio di *Corporate*.

1.4.1 L'attività svolta da MADE nell'interesse delle altre società del Gruppo

MADE è specializzata nel prestare attività di consulenza nell'ambito della sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, sistemi di gestione, formazione, analisi di laboratorio.

MADE svolge, quindi, dette attività nell'interesse di terze società e per conto delle altre società del Gruppo Marcegaglia (tra le quali, ad esempio, MRC Carbon Steel, MRC Plates e MRC Specialties) in forza di diversi contratti all'uopo stipulati.

Con gli impegni contrattuali appena citati, la Società contribuisce, grazie alla sua attività di consulenza specializzata nelle predette materie, a rendere effettivi ed efficaci i Modelli delle società operative del Gruppo Marcegaglia.

Al fine di perseguire effettivamente lo scopo prefissato, i contratti stipulati da MADE prevedono tra l'altro:

- in modo chiaro l'elenco delle attività che MADE esegue in favore delle società operative, le modalità di esecuzione delle stesse ed il relativo corrispettivo;
- che MADE rende le proprie attività nella consapevolezza che le società operative committenti hanno adottato dei Modelli organizzativi *ex* D.lgs. n. 231 / 2001 e, pertanto, l'attività prestata nel loro interesse è finalizzata a garantire il rispetto degli stessi oltre all'efficacia delle procedure interne mirate allo stesso scopo.
- che MADE informa tempestivamente le società operative committenti di qualsiasi circostanza o fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire la sua attività di consulenza in conformità alla normativa vigente ed in maniera efficiente ed efficace.

MADE e la società committente si impegnano l'una nei confronti dell'altra al rispetto più rigoroso dei rispettivi Modelli con particolare riguardo alle aree di detti Modelli che presentano rilevanza ai fini delle attività svolte da MADE, e si impegnano, altresì, a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni, che dovessero verificarsi e che dovessero avere attinenza con il contratto in questione.

In generale le società si impegnano ad astenersi da comportamenti e condotte che possano, in qualsiasi modo, integrare fattispecie di Reato.

Inoltre, vi è il controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza che potrà verificare l'esatto adempimento di quanto previsto nel contratto.

1.5 Dei singoli Reati

Il presente paragrafo ed i successivi di codesta sezione costituiscono un approfondimento giuridico sulle fattispecie risultate rilevanti all'esito dell'analisi dei rischi.

Per semplicità di trattazione, verranno illustrati i processi a rischio nella successiva sezione,

sempre in relazione ai Reati qui analizzati.

Dall'analisi dei rischi effettuata in MADE ai fini del D.lgs. 231/2001 con le modalità di cui sopra, la cui documentazione è custodita a cura dell'OdV, è emerso che le fattispecie di reato il cui rischio di commissione è risultato rilevante (**medio-basso**), sono:

- reati commessi attraverso erogazioni pubbliche *ex art. 24 D.lgs. 231/2001*;
- reati contro la P.A. *ex art. 25 D.lgs. 231/2001*;
- reati societari *ex art. 25 ter D.lgs. 231/2001*;
- reati contro la personalità individuale *ex art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001*, limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p.,;
- reati contro la vita e l'incolumità individuale con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro *ex art. 25 septies D.lgs. 231/2001*;
- reati in materia di ricettazione e riciclaggio ed in particolare i reati di cui agli artt. 648 bis c.p. (Riciclaggio), 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 ter.1 c.p. (autoriciclaggio), tutti *ex art. 25 octies D.lgs. 231/2001*;
- reati ambientali *ex art. 25 undecies D.lgs. 231/2001*;

Per quanto concerne, infine, le altre tipologie di reati previste dal D.lgs. 231/2001:

- reati in materia di criminalità organizzata e reati transnazionali *ex art. 25 quater D.lgs. 231/2001 e Legge 146/2006*;
- delitti contro l'industria e commercio *ex art. 25 bis-1 D.Lgs. 231/2001*;
- reati di criminalità informatica e di illecito trattamento dei dati *ex art. 24 bis D.lgs. 231/2001*;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore, *ex art. 25 novies D.lgs. 231/2001*;
- reato di mutilazione degli organi genitali femminili *ex art. 24 quater-1 D.lgs. 231/2001*;
- reati di falso nummario *ex art. 25 bis D.lgs. 231/2001*;
- reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico *ex art. 25 quater D.lgs. 231/2001*;
- reati di *market abuse* *ex art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001*;
- reati di induzione a rendere o a non rendere dichiarazioni mendaci innanzi all'autorità giudiziaria *ex art. 25 decies D.lgs. 231/2001*;
- reati in materia di assunzione di cittadini provenienti da paesi terzi il cui soggiorno è irregolare *ex art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001*;
- reati di razzismo e xenofobia *ex art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001*.

si è riscontrata per la Società una possibilità **residua** o **meramente teorica** di commissione di queste ultime fattispecie di Reati e, pertanto, non si procederà ad un approfondimento degli stessi né dal punto di vista giuridico, né per quanto concerne l'individuazione dei processi sensibili e dei conseguenti presidi preventivi. Per questi reati è sufficiente il rispetto del Codice Etico adottato dalla Società come presidio preventivo alla commissione degli stessi.

Si precisa che i reati *ex artt. 25 septies e 25 undecies* del Decreto sono analizzati anche in considerazione dell'attività di consulenza che MADE svolge per conto di altre società del

Gruppo o di società terze.

1.6 I Reati rilevanti

1.6.1 Reati societari (art. 25 *ter* D.lgs. 231/2001)

Le attività amministrativa e contabile possono concorrere nella realizzazione delle fattispecie rilevanti in parola.

Infatti, l'articolo 25 *ter*, comma 1, D.lgs. 231/2001, inserito dall'articolo 3 del D.lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, dispone che: "...se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano..." le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

Il richiamo dei reati societari così operato, determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, poiché:

- alcuni reati, come più avanti si preciserà, ben difficilmente possono essere "commessi nell'interesse della società";
- altre fattispecie sono "caricate" di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti, elencando quali soggetti attivi dei reati societari: amministratori, direttori generali o dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. È, dunque, ristretta l'applicabilità di talune fattispecie (i.e. per i reati comuni) e, in alcuni casi, perfino esclusa (basti pensare alle ipotesi di reati propri di soggetti diversi da quelli ricordati).

Per comodità, i reati societari possono essere suddivisi nelle seguenti tre categorie, sulla base, in particolare, dell'interesse protetto dalle norme:

1. *Le falsità*³

- artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c. False comunicazioni sociali.
- art. 27 D.lgs. 39/2010 (*ex* art. 2624 c.c.) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione (concorso in).

2. *La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio*

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

³ Si da conto delle incertezze circa l'applicabilità del reato c.d. di "falso in prospetto". La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la precedente fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. e contestualmente ha inserito il reato di "falso in prospetto" all'interno del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173 *bis*). In seguito alla citata traslazione, per parte della dottrina, il reato in questione non sarebbe più considerabile quale illecito presupposto alla responsabilità amministrativa degli enti. Per altri, prudenzialmente, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/01; le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "false comunicazioni sociali" di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli. In ogni caso, i presidi proposti nel modello per gli artt. 2621 e 2622 c.c. valgono altresì per il reato in questione.

- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante.
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori.
- art. 2629 *bis* c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

3. Altri illeciti

- art. 29 D.lgs. 39/2010 (*ex art.* 2625 c.c. Impedito controllo).
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.
- Art. 2636 *bis* c.c. Istigazione alla corruzione tra privati
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio.
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

I reati di cui trattasi, per la cui analitica descrizione si rinvia all'Elenco Reati documento allegato e parte integrante del presente Modello, sono connotati da un indice di rischio medio alto in MADE. Si precisa che l'indice di rischio di commissione di tutti i reati societari è determinato nella tabella di analisi dei rischi allegata al presente Modello.

Assumono rilievo, in particolare:

- **Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali**
- **Art 2621 *bis* c.c. - Fatti di lieve entità**
- **Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate**

Questi reati, di unitario disvalore penale, si perfezionano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Congiuntamente ai requisiti di carattere generale ai fini della configurabilità della responsabilità in capo all'ente *ex* D.lgs. 231/2001, si precisa che affinché siano realizzabili le singole fattispecie:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Si noti che:

- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si precisa che l'articolo 25 *ter* del Decreto ha subito una novella a seguito dell'introduzione della L. 69/2015, in particolare, modificando la prima parte della disposizione, come di seguito specificato:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 *bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote
- c) abrogato.

Esempio: l'Amministratore iscrive in bilancio un ammontare di crediti superiore al dovuto, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.

- Art. 27 D.lgs. 39/2010 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, così come l'abrogato art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Appare difficile l'applicabilità della fattispecie vigente (così come, per condotte pregresse di quella ora abrogata). In ogni caso, il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. In forza dell'effetto operato dal richiamo dei reati societari da parte dell'articolo 25 *ter* D.lgs. 231/2001 (inteso in senso prudenziale, come anzidetto), trattandosi di un reato proprio di un soggetto diverso da quelli per i quali è configurabile la responsabilità in capo all'ente, deve escludersi o confinarsi all'ipotesi residuale di concorso eventuale (ai sensi dell'articolo 110 c.p.), da parte dei soggetti qualificati dallo stesso comma 1 dell'articolo 25 *ter*: amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza.

- Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato proprio degli amministratori.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità decorre dal momento in cui il capitale viene intaccato;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;
- sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Sebbene sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della stessa Società atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci, conservano rilevanza le condotte delittuose sanzionate dalla presente fattispecie di reato in forza dell'estensione ai gruppi societari dell'applicabilità delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che il reato è estinto se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

La fattispecie in esame assume rilievo per la società solo per la parte riguardante l'astratta ipotesi di acquisto di quote della controllante.

Anche tale ipotesi di reato può essere commessa solamente da soggetti dotati della qualifica soggettiva di amministratore di società.

Questo reato non risulta applicabile non essendo né MADE né altra società del Gruppo quotata in borsa.

- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Articolo non applicabile a MADE non rientrando la società nei casi previsti dalla norma, ossia non essendo una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.lgs. n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

È opportuno ricordare che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

- Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato presuppone che l'ente si trovi in fase di liquidazione. Allo stato, dunque, essendo MADE in ipotesi di continuità aziendale, questa fattispecie non risulta applicabile.

In sintesi, dunque, si tratta di un reato proprio dei liquidatori che pertanto non ha rilevanza nell'ambito del presente Modello.

- Art. 29 D.lgs. 39/2010 Impedito controllo, già art. 2625 c.c. Impedito controllo - Queste ipotesi di reato, qui richiamate in via prudenziale come sopra ricordato, che sanzionano le condotte di impedito controllo nei confronti di soci, organi sociali e società di revisione, configurano un c.d. "*reato proprio*", che può cioè essere commesso solamente da soggetti dotati di una determinata qualifica soggettiva indicata dalla norma incriminatrice. In questo caso si tratta della qualifica di amministratore della società (ai sensi dell'art. 2380 bis c.c.).

Specificamente consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri artifici idonei, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- accanto all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

Esempio: l'amministratore delegato di MADE, su richiesta del socio unico, occulta volontariamente alcuni documenti contabili e/o aziendali in genere.

- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Detta fattispecie di reato è stata oggetto di modifica da parte del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

Nell'originaria formulazione il reato si realizzava qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionano nocumento alla società.

Inoltre, proseguiva la norma, la pena consiste nella reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma del citato articolo.

Oggi il reato in parola ha subito diverse rilevanti modifiche in quanto in primo luogo la ricezione di denaro o altra utilità può essere richiesta dai soggetti richiamati dalla fattispecie incriminatrice di società o enti privati anche per interposta persona.

E così:

a) il primo comma è stato sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.»;

b) il terzo comma è stato sostituito dal seguente: «Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.»;

Infine il sesto comma della norma in esame è stato così modificato:

c) le parole: «utilità date o promesse» sono sostituite dalle seguenti: «utilità date, promesse o offerte».

Sul versante delle condotte, nel primo comma dell'art. 2635, fa il suo ingresso - accanto alla ricezione e all'accettazione della promessa, la sollecitazione; cui fa da pendant, nel terzo comma, l'offerta.

Esempio: il responsabile commerciale della Società consegna denaro al responsabile dell'ufficio acquisti della società cliente per propiziare la conclusione di nuovi contratti di fornitura.

- Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione

Per il testo della norma in esame si rinvia all'Elenco Reati, parte integrante del presente Modello. Anche questa norma è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017.

Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c. riguarda i casi di "sollecitazione non accolta" e di "offerta non accettata".

- Art. 2635 ter c.c. Pene accessorie

Il D.lgs n. 38/2017 ha inoltre introdotto un articolo relativo alle pene accessorie che di seguito si riporta:

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

Il D.lgs 38/2017, oltre alle novelle sopra riportate, ha comportato una modifica dell'art. 25 ter, comma 1, lettera s-bis) del D.lgs 231/2001 in relazione alle sanzioni per l'ente nel caso di commessi reati di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635 bis c.c., prevedendo nel caso di corruzione tra privati la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (prima da 200 a 400 quote) e nei casi di istigazione alla corruzione ex art. 2635 bis c.c. la sanzione da duecento a quattrocento quote. Sono in tali ipotesi di reato anche previste sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto.

- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La disposizione, in altre parole, punisce chi determini, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

Per quel che riguarda la forma della condotta, sono considerati "atti simulati o fraudolenti", inidonei a configurare il delitto in esame, ad esempio, l'impiego di azioni o quote non collocate oppure l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome.

Per la configurabilità del reato è necessario, inoltre, che tale condotta abbia determinato in concreto "la maggioranza in assemblea".

Esempio: l'Amministratore predisporre apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su una specifica questione. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, pertanto, la volontà dell'assemblea in sede di delibera.

- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi societari.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, la stessa sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- per altri artifici si intende qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi.

Dall'analisi dei rischi è emerso un rischio basso di commissione del reato di cui sopra, ciò in considerazione della natura dell'attività svolta da MADE nonché del fatto che la medesima opera scarsamente con strumenti finanziari.

- Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la medesima situazione. La figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (Consob, Banca d'Italia, Isvap).

Poiché MADE non è sottoposta per legge alla vigilanza di tali Autorità o tenuta ad obblighi nei loro confronti, non è configurabile, neppure solo astrattamente, il reato in esame in capo ad essa.

1.6.2 Reati contro con la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

Di seguito vengono descritte le fattispecie potenzialmente più significative richiamate nel D.lgs. 231/2001 dagli artt. 24 e 25, corredate da qualche esempio di comportamenti vietati da tali norme.

Questa categoria di reati, qui riportata in senso unitario, non risulta particolarmente significativa per la realtà di MADE tuttavia è oggetto di analisi per quelle residue aree di attività, come a titolo esemplificativo richiesta di erogazioni pubbliche o accertamenti da parte di autorità pubbliche (*cf. infra* paragrafo 2.1.2), per le quali il personale dipendente o afferente alla Società può venire in contatto con la P.A.

È opportuno, anzitutto, che il Modello li indichi e li descriva a tutti i suoi destinatari. Prima di passare all'analisi delle singole fattispecie di reato occorre chiarire cosa si intende per "Pubblico ufficiale" e "Incaricato di pubblico servizio".

Gran parte delle fattispecie elencate negli artt. 24 e 25 D.lgs 231/01 sono configurabili come reati "propri", in quanto possono essere commessi unicamente da soggetti dotati della qualifica di "Pubblico ufficiale" e "Incaricato di pubblico servizio".

Pubblico Ufficiale

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa formando o correndo a formare la volontà sovrana dello Stato o di un altro Ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive).

Incaricato di pubblico servizio

Deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e prestazione di opera meramente materiale.

Al riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata, ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'ente per il quale il soggetto presta la propria opera.

In altri termini, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può attribuirsi non solo ad esponenti di enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell'interesse della collettività.

Di seguito vengono esposte le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs 231/2001.

a) Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea o di altro ente pubblico, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver omesso di destinare, anche parzialmente, la somma ottenuta alle finalità previste, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che attualmente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio: uno o più soggetti ai quali sia stata affidata la gestione dei fondi utilizzano gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali erano stati erogati (ad es. dei fondi conferiti per scopi formativi o sociali vengono utilizzati, in parte, per coprire spese di altra natura).

b) Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento del finanziamento.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato, a differenza della fattispecie precedente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempio: un dipendente predispone e presenta alla competente autorità dei documenti che attestano falsamente l'esistenza di un requisito finanziario indispensabile per l'ottenimento di un contributo.

c) Art. 317 c.p. Concussione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere a lui o ad un terzo denaro o altra utilità.

Detta ipotesi di reato comporta da parte dell'agente un comportamento di costrizione nei confronti del privato che quindi è la vittima del reato in esame.

Inizialmente detta fattispecie di reato era riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale. Oggi a seguito dell'introduzione della Legge n. 69 del 27 maggio 2015 il reato di concussione può essere commesso anche dall'incaricato di pubblico servizio.

d) Artt. 318, 319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio, 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Queste fattispecie di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità o ne accetti la promessa per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi o in un atto, comunque, dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza) o in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: il pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione per costrizione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il D.lgs 231/2001, all'art. 25, prevede che ai fini di una responsabilità dell'ente rilevi anche la corruzione nei modi previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. qualora commessi dall'incaricato di pubblico servizio.

e) 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Detta norma si riferisce alle condotte di cui agli articoli precedenti (artt. 318 e 319 c.p.) qualora il comportamento illecito è commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

f) 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Nei casi previsti, chi dà o promette denaro o utilità, è punito in concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 190/2012 al titolo secondo del libro secondo del codice penale, con riferimento ai reati di concussione e corruzione ed, in particolare, al rapporto tra i reati di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p., le ipotesi di responsabilità della società o degli enti, anche non dotati di personalità giuridica, per illecito amministrativo derivante da reato, appaiono amplificate con specifico riferimento all'ipotesi di reato di concussione per induzione di cui all'art. 319 quater c.p..

Mentre nella previsione di cui all'art. 317 c.p. (concussione per costrizione), il privato è vittima della concussione, lo "spacchettamento" della fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p. determina l'introduzione di una seconda figura di concussione o, secondo altra e diversa tesi, una nuova fattispecie di corruzione attenuata dall'induzione nella quale il privato concorre con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Dunque, l'ente non è più vittima del reato ma concorrente con il pubblico ufficiale nella commissione dello stesso.

Le caratteristiche costitutive che diversificano dalla concussione per costrizione la nuova figura di concussione appaiono essere:

A) una pressione psicologica più blanda rispetto all'ipotesi costrittiva lasciando, dunque, il privato libero di autodeterminarsi nella condotta da tenere;

B) mancata resistenza da parte dell'autore del reato presupposto finalizzata

all'ottenimento di un vantaggio ingiusto - nel caso che ci interessa un vantaggio ingiusto per l'ente - (ad esempio l'eliminazione di una sanzione fiscale da applicarsi legittimamente).

L'odierna normativa di cui all'art. 319 quater c.p., che profila il privato quale concorrente nel reato di concussione per induzione, rispetto alle previsioni normative anteriori alla legge 190/2012 in cui il privato e, dunque, l'ente potevano solamente essere vittime del reato di concussione, è più sfavorevole e, perciò, non può operare in via retroattiva ex art. 25 comma II cost. e 2 c.p..

g) Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzata.

In tali casi, scatta comunque la responsabilità dell'ente di appartenenza del privato che ha tentato di corrompere il soggetto dotato di qualifica pubblicistica.

h) Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri

L'art. 322 bis c.p. ha esteso la punibilità degli atti di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione compiuti nelle relazioni con funzionari delle Comunità Europee o di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di stati stranieri.

Le considerazioni svolte in precedenza, e i relativi esempi di comportamenti che potrebbero far scattare la responsabilità di MADE, valgono in modo identico per i casi in cui il soggetto pubblico non appartenga alla Pubblica Amministrazione italiana, bensì a quella comunitaria o di uno stato estero.

i) Art. 640, comma 2 n. 1, c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempio: un soggetto riconducibile a MADE, allo scopo di ottenere una licenza od una autorizzazione amministrativa - ad esempio per un finanziamento avente ad oggetto l'attività di formazione svolta da MADE -, induce in errore i pubblici ufficiali incaricati, facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà attraverso la produzione di documenti falsi.

Da notarsi che anche questa fattispecie è suscettibile di commissione a titolo di concorso nel reato commesso da un *partner* commerciale di MADE.

l) Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per

ottenere finanziamenti pubblici.

Esempio: un dipendente di MADE allo scopo di ottenere delle erogazioni pubbliche, induce volontariamente in inganno i pubblici funzionari dell'ufficio competente a decidere della domanda attraverso un'attestazione, contraria al vero, dello svolgimento di determinate attività di ricerca o di formazione.

1.6.3 Focus sui Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/2001)

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 ha inserito all'interno del D.lgs. 231/2001 l'art. 25 septies (successivamente novellato dall'art. 300 del D.lgs. 81/2008), applicando una sanzione pecuniaria compresa tra le 250 e le 1000 quote in relazione ai delitti di **omicidio colposo** (589 c.p.) e **lesioni personali colpose** (590, comma 3, c.p.)⁴ commessi **con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**.

Si tratta dei comuni delitti di omicidio, art. 589 c.p. e lesioni personali, art. 590 c.p., le cui fattispecie di reato sono descritte nel relativo documento "*Elenco Reati*". Per assumere rilevanza ai fini del D.lgs. 231/2001 la morte o le lesioni del lavoratore devono essersi verificate (o trovare la loro causa) nello svolgimento di una mansione lavorativa o, comunque, in occasione di attività connesse o funzionali allo svolgimento del proprio incarico lavorativo, oltre che nell'interesse o vantaggio della società.

Da quanto sopra illustrato ne consegue che la società sia tenuta al rispetto di una vastissima gamma di disposizioni, legislative e regolamentari, poste a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori, tra cui, *in primis* il già citato Testo Unico della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008, aggiornato dal D.lgs. 106/2009) e, nelle parti non abrogate dal medesimo, il d.p.r. 547/1955, il d.p.r. 303/1956, il d.p.r. 164/1956 ed il D.lgs. 626/1994 successivamente modificato e integrato dal D.lgs. 242/1996.

In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. La sanzione interdittiva resta uguale a quella di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123.

In relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una

⁴ La misura della quota è fissata dalla legge in un importo che va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1549, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della società (*cf.* artt. 10 e 11 D.lgs. 231/2001).

sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale si applicano le sanzioni di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi.

In ogni caso, la responsabilità della società per la morte o le lesioni del lavoratore potrà essere ritenuta sussistente solo in presenza di un "interesse" o di un "vantaggio" dell'ente, come detto, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2001. Peraltro, secondo uno sviluppo interpretativo, relativamente a tali fattispecie di reato di natura colposa, "l'interesse" o "il vantaggio" potrà essere integrato, ad esempio, da un minor costo sostenuto in fase di attuazione della normativa antinfortunistica, piuttosto che da una maggiore produttività del lavoro o da una più semplice gestione dello stesso permessa o agevolata dall'inosservanza delle norme cautelari⁵

Questa categoria di Reati, come sopra anticipato, risulta a rischio di commissione in MADE solo in maniera limitata per quanto concerne le propria organizzazione aziendale; diversamente, presenta un tasso di rischio maggiore l'attività di consulenza prestata da MADE nell'interesse delle altre società operative.

In particolare, l'attività di MADE, in ragione delle attività di consulenza appena indicate, potrebbe determinare una posizione di correttezza o di concorso nella responsabilità amministrativa derivante da reato colposo di una delle società operative del Gruppo Marcegaglia.

Si immagini un evento delittuoso di natura colposa occorso negli stabilimenti di una delle società operative e, conseguentemente, un rimprovero ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001 nei confronti di MADE per la carenza del supporto consulenziale predisposto nell'interesse delle medesime società operative.

Il relativo indice di rischio di commissione è determinato nella tabella di Risk Analysis per singolo settore di attività e in funzione del tipo di consulenza che viene erogata alle società operative, entrambe allegate al presente Modello, redatte secondo la metodologia allegata al presente modello.

1.6.4 Focus sui Reati ambientali (art. 25 undecies D.lgs. 231/2001)

Il comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011, dando attuazione alla direttiva 2008/99 CE, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-undecies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. reati ambientali.

L'Unione Europea, di seguito anche solo "U.E.", ha quindi posto attenzione agli illeciti in ambito ambientale i cui effetti, come noto, si possono propagare oltre i limiti territoriali di ciascun Stato membro.

Lo Stato italiano pertanto in osservanza di quanto statuito a livello comunitario ha quindi previsto nell'ambito della responsabilità penale dell'ente ex D.lgs. 231/2001 anche i c.d.

⁵ Sul punto si cita la sentenza: 14 giugno 2016 (ud. 20 aprile 2016) n. 24697 - sentenza - Corte di Cassazione - sezione IV penale - lesioni personali e omicidio colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - agli effetti dell'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 l'interesse e/o il vantaggio vanno letti come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale - nei reati colposi d'evento il finalismo della condotta previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo.

reati ambientali, già previsti dal Codice dell’Ambiente, alcuni concepiti come reati di danno e di pericolo concreto altri come reati che vanno a punire condotte che di per sé sono astrattamente idonee a creare un pericolo o un danno all’ambiente.

La legislazione italiana si è quindi di fatto spinta oltre il dettame normativo previsto a livello europeo, comprendendo appunto quelle condotte solo per natura idonee, in astratto, ad arrecare pregiudizio all’ambiente. Sono stati, altresì, previsti anche reati più propriamente formali consistenti nell’assenza di licenze ed autorizzazioni per lo svolgimento di determinate attività.

Questo articolo è entrato in vigore il 16 agosto 2011 e quanto previsto, in applicazione dei principi di legalità e di irretroattività di cui all’art. 2 del D.lgs. 231/2001, vale per i reati ambientali inseriti nel nuovo art. 25-*undecies* qualora commessi a partire da tale data, ovvero, se trattasi di reati ambientali a carattere permanente, ove la permanenza sia iniziata prima del 16 agosto 2011, ma si sia protratta successivamente (es. omessa bonifica di siti contaminati).

Gli illeciti ambientali in prevalenza sono punibili indipendentemente dal grado di colpa con cui sono commessi, anche se l’agente ha agito per semplice imprudenza o imperizia.

Una simile estensione dell’area del penalmente rilevante si riflette in punto di responsabilità da reato degli enti.

I modelli organizzativi, infatti, per aspirare al riconoscimento di efficacia esimente, qualora si verificano reati ambientali, devono contemplare misure idonee ad evitare la commissione di un illecito anche solo per negligenza o imprudenza.

Per quanto riguarda l’elenco dei comportamenti che, ai sensi dell’art. 25-*undecies* (Reati ambientali), possono determinare una responsabilità dell’ente si rinvia al documento “Elenco Reati” allegato al presente Modello.

Questa categoria di reati, come visto per i reati di lesioni colpose e omicidio colposo, presenta un rischio di commissione limitato per l’attività svolta all’interno dell’organizzazione aziendale di MADE.

Ciò che presenta un pericolo maggiore è l’attività di consulenza prestata da MADE nell’interesse delle altre società operative del [Gruppo Marcegaglia](#) e, in particolare, per quanto concerne l’affidamento che dette società possono riporre nelle consulenze fornite da MADE.

Più precisamente, laddove MADE fornisca indicazioni per predisporre le procedure di attuazione del Modello ex D.lgs. n. 231 del 2001, potrebbe incorrere in ipotesi di correttezza o di concorso nella responsabilità amministrativa derivante da reato delle società operative a seguito del verificarsi di un reato previsto dalle normative ambientali.

Il relativo indice di rischio di commissione è determinato nella tabella di *Risk Analysis*.

1.6.5 Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 *quinquies* D.lgs. 231/2001 e L. 199/2016)

Con Legge n. 199/2016 è stato riformulato il reato previsto punito dall’art 603 *bis* c.p. La legge mira a contrastare il fenomeno del cd. caporalato. ("Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo").

Il delitto di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603-bis c.p.), prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Atteso che l'art. 603 bis c.p. riferisce che costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni (si sono indicate quelle più rilevanti):

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;

in astratto tale reato potrebbe essere commesso anche da MADE e, pertanto, si è ritenuto opportuno indicarla nel Modello organizzativo, nonché prevedere delle misure di controllo.

1.6.7 Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D.lgs. 231/2001)

Dall'analisi dei rischi è emerso che solo in relazione al Reato di autoriciclaggio *ex art. 648 ter- 1 c.p.* la Società presenta un rischio più sensibile valutato basso. Mentre le altre fattispecie incriminatrici presentano un rischio di commissione residuo.

Tuttavia per facilità espositiva di seguito vengono trattati unitariamente tutti i reati ricompresi nell'art. 25 octies del Decreto.

Generalmente, il delitto di riciclaggio consiste nell'introduzione nel sistema legale finanziario di attività ottenute in modo illegale con lo scopo di occultare o alterare la loro autentica origine. L'origine dei fondi ottenuti illegalmente è oscurata tramite una successione di trasferimenti e transazioni perché quegli stessi fondi possano eventualmente ricomparire come entrate legittime. Il *terrorist financing* è il supporto finanziario, in qualsiasi forma, del terrorismo o di coloro che lo incoraggiano, lo programmano o lo praticano. La peculiarità comune tra *money laundering* e *terrorist financing* è l'occultamento.

Analogamente sul piano dell'esigenza punitiva di condotte d'occultamento, il codice penale italiano prevede all'art. 648 la Ricettazione, ossia che, "*fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro*", all'art. 648 bis, rubricato "Riciclaggio", dispone che "*fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro*" e, infine, all'art. 648 ter, il reato di "*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*", punisce "*chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis,*

impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro".

Il D.lgs. 231/2007, all'art. 2, afferma che *"Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:*

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione". Sempre "ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109".*

Inoltre, *"Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo".*

Sul piano delle evidenze necessarie a ritenere un'operazione sospetta, il comma 3 dell'art. 2 del D.lgs. 213/2007 sancisce che *"La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive".*

Da ultimo, vi è altresì da sottolineare l'introduzione della figura delittuosa dell'autoriciclaggio (*ex art. 648 ter, comma I, c.p.*), con Legge n. 186 del 15 dicembre 2014.

Soggetto attivo del reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento "naturale" da parte dell'autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quarto comma dell'art. 648 *ter* -1 c.p., che *"fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale".* Spetterà alla giurisprudenza definire i concetti di "mera utilizzazione" e di "godimento personale".

Si è puniti con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 2.500 a 12.000 euro

laddove i proventi reimpiegati derivano da un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Se le sanzioni per il reato presupposto sono più elevate, l'autoriciclaggio è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. In relazione a tale fattispecie è anche esteso l'ambito operativo della confisca del profitto (anche per equivalente) e della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001 (sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, innalzabile ad un *range* compreso tra 400 e 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni, oltre all'applicazione di sanzione interdittive).

Sezione II - ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D. LGS. 231/2001

2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti che possono essere posti in essere dai dipendenti di Marcegaglia e dai Destinatari del presente Modello.

Obiettivo di questa prima parte del paragrafo è indicare i presidi minimi dell'organizzazione aziendale volti a prevenire la commissione di tutti i Reati.

A tale fine tutti i Destinatari del presente Modello adottano regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Codice Etico e dal Modello, onde prevenire il verificarsi dei Reati da cui può conseguire una responsabilità penale-amministrativa della Società.

Nello specifico, il presente paragrafo ha lo scopo di:

a) indicare i **principi procedurali** che tutti i Destinatari del presente Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle funzioni aziendali, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Le procedure di dettaglio, frutto dell'implementazione nelle operazioni quotidiane e delle altre attività svolte nella Società, sono definite nei protocolli operativi e regolamenti interni adottati ad implementazione dei presidi indicati in questa parte del Modello.

Con riferimento alle aree di attività sensibili al rischio di Reati, la Società ha individuato i seguenti principi cardine (derivanti anche dal Codice Etico), che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai Reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su di un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni ed i compiti attribuiti e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- divieto di intraprendere alcuna operazione significativa senza preventiva autorizzazione;

- regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette sensibili, cosicché:
 - i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
 - le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
 - siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
 - siano documentate le attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
 - esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
 - sia sempre e comunque garantita la salubrità dei luoghi ove il personale della Società svolge la propria attività;
 - sia garantita, quale interesse primario di MADE, l'integrità fisica e la sicurezza delle condizioni di lavoro per tutti i soggetti afferenti alla Società;
 - sia garantito il rispetto del Codice dell'Ambiente e delle altre normative, comprese le prescrizioni autorizzative destinate ai singoli stabilimenti.

I principi e le procedure sopra descritte sono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali, con speciale riguardo a quelle risultate, a seguito di *Risk Analysis*, maggiormente sensibili.

I predetti principi costituiscono anche il riferimento sulla base del quale vengono redatte le procedure interne, in modo tale da costituire presidi idonei ad evitare la commissione di reati.

Quanto ai Reati per i quali è emersa una possibilità **residua** o **meramente teorica**⁶ di commissione i presidi giudicati idonei dal CdA di MADE sono le prescrizioni del Codice Etico, che costituiscono per tutti i Destinatari del Modello lo *standard* di comportamento richiesto dalla Società nella conduzione della propria attività.

Anche a tali categorie si applicano, in caso di adozione ed implementazione di procedure interne le regole del presente paragrafo.

Per le altre categorie di Reati⁷ vengono elencati di seguito gli ulteriori protocolli idonei ad impedire la commissione dei Reati.

Prima di entrare nel dettaglio delle procedure implementate a presidio dei rischi di commissione dei reati *ex* D.lgs 231/2001 occorre precisare che l'organizzazione di MADE è

⁶ Il riferimento è ai reati indicati nell'ultima parte del paragrafo 1.5.

⁷ Ossia quelle categorie di reati richiamate dal Decreto che sono risultate nella tabella complessiva di *Risk Analysis* della Società con un indice di commissione dal basso in su.

suddivisa per Divisioni. In particolare per l'attività di consulenza sono presenti la Divisione Formazione, la Divisione Sicurezza Impianti, la Divisione Sicurezza Processi, la Divisione Ambiente, salute e qualità e la Divisione Software. Per l'attività di laboratorio è presente la Divisione Laboratori analisi e consulenza analitica. Infine sono presenti una Divisione Commerciale, una Divisione IT ed un ufficio amministrativo e di supporto alla produzione che fanno capo all'Amministratore Delegato.

2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari

Aree di attività a rischio

La categoria dei Reati societari è risultata sensibile per MADE.

Nel prosieguo indicati i protocolli che il personale interno è tenuto ad osservare.

Tanto premesso, le *macro* attività che MADE, ha individuato al proprio interno come Aree Sensibili, sono le seguenti:

- redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e di qualsiasi documento giuridicamente rilevante in cui si evidenziano elementi economici, patrimoniali e finanziari della società;
- operazioni straordinarie della società (riduzione capitale, fusione, scissione etc.);
- gestione e selezione fornitori;
- approvvigionamento di beni.

MADE gestisce internamente le funzioni amministrative e contabili.

Tra le aree sensibili sopra indicate, concretamente, risulta più probabile la commissione dei reati nelle seguenti attività:

- inserimento dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;
- partecipazione alla redazione del bilancio;
- accreditamento fornitori;
- acquisto merci varie.

Procedure applicate

Al fine di evitare la commissione dei reati societari devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole ed ai principi Generali già contenuti nella parte generale del presente Modello e nel Codice Etico adottato.

Inoltre valgono i seguenti principi procedurali:

- la Società svolge attività di formazione sulle nozioni base di bilancio rivolta a tutti i propri dipendenti che, a qualunque titolo, partecipano alla funzione amministrativa contabile circa i principi etici, le procedure, i presidi posti nel presente Modello e gli elementi di contabilità industriale e le regole di contabilità adottate;
- il bilancio è predisposto condividendo ogni fase della formazione con il Consiglio di Amministrazione ([CdA](#)). Il bilancio civilistico, prima della sua approvazione, è sempre condiviso con i membri del CdA che lo hanno sempre e tempestivamente a disposizione. Comunque, viene fornita al CdA, una bozza del bilancio, prima della sua approvazione;

- è previsto lo svolgimento di uno o più incontri dell'OdV con il Responsabile amministrativo.
- l'accreditamento dei fornitori avviene secondo le modalità di seguito esposte.

Nella negoziazione e stipula di contratti attivi, sono adottati e attuati i seguenti strumenti normativi e organizzativi che prevedono quanto segue.

Le politiche commerciali sono stabilite dagli amministratori della società.

La formazione dei prezzi delle consulenze avviene sulla base delle risultanze del controllo dei costi di gestione e della conseguente definizione dei livelli di margine da applicare e sulla decisione di livelli massimi di sconto applicabili.

I contratti con la clientela e con le altre società operative del Gruppo Marcegaglia sono curati dalla Funzione *Corporate* Legale ed avvengono sulla base di *standard* contrattuali (condizioni generali) della società.

Tutti i contratti con la clientela sono gestiti tramite il software MAGO. Allo stesso modo sono gestite eventuali contestazioni da parte di clienti.

Nell'ambito dell'approvvigionamento di beni sono previste le seguenti procedure di autorizzazione delle Richieste di Acquisto (RDA).

Ogni RDA avanzata dal personale di MADE prevede la preventiva acquisizione di tre offerte a possibili fornitori (a meno di fornitori esclusivi o acquisti di modesta entità economica) sulla base delle specifiche/capitolato oggetto della RDA e la preventiva approvazione del Responsabile di Divisione di riferimento.

Dopo trattativa con i potenziali fornitori e dopo l'approvazione a procedere da parte dell'Amministratore Delegato della Società, attribuita sulla base del migliore compromesso tra requisiti tecnici ed aspetti economici, la Divisione amministrazione procede all'invio dell'ordine.

Tutte le attività devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli di cui sopra (ed alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato identificati.

Comunque, i dipendenti di MADE che - a qualsiasi titolo - concorrono alla collazione ed inserimento nel sistema informativo dei dati, alla realizzazione della valutazione ed alla redazione dei documenti societari devono sempre:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e dell'organo amministrativo, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

Presidi in materia di “Corruzione tra privati” e “istigazione alla corruzione”

Il Gruppo Marcegaglia ha adottato una specifica *Policy* anticorruzione, allegata al presente Modello, in ottica di costante miglioramento delle proprie attività poste a prevenzione dei rischi di corruzione e, più in generale, per la tutela della trasparenza. La *Policy* anticorruzione si ispira ai best standard esistenti (e.g. ISO 37001:2016).

La presente *Policy* rappresenta lo strumento principe che MADE utilizza per contrastare i fenomeni corruttivi anche tra privati.

La Società, al fine di affrontare il rischio di corruzione e concussione – anche tra privati - prevede:

- il divieto di dare o accettare tangenti;
- l'obbligo di disporre di adeguati sistemi e controlli per il *reporting*;
- l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti in favore di terzi;
- il divieto di fornire omaggi e *benefits* a terzi;
- controllo della documentazione aziendale con particolare riguardo delle fatture passive;
- controllo dei collaboratori esterni (agenti) e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento;
- la registrazione e la conservazione di tutte le spese sostenute per i clienti, in modo che possano essere successivamente oggetto di verifica;
- la formazione continua del personale sull'agire etico secondo i principi di cui al Codice etico.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza vigila sul rispetto delle procedure menzionate nel Modello in questa Parte Speciale, nonché il rispetto delle altre procedure operative eventualmente applicate.

2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione di reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione

Aree di attività a rischio

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di questi reati, in considerazione della realtà di MADE e della sua attività resa per conto delle Società operative, sono:

- la partecipazione ad una gara indetta da un soggetto pubblico (es. bando per formazione o sicurezza), ovvero presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione etc..)

di interesse aziendale (ad es. mediante la produzione di documenti falsi che attestano l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali) e connesse all'erogazione di denaro pubblico.

- Attività aziendali che prevedono l'accesso nei sistemi informativi gestiti dalla P.A. quali ad esempio:
 - a) la partecipazione a procedure di gara (es. attività finanziate), che prevedono comunque una gestione informatica;
 - b) la presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo di interesse aziendale e connesse all'erogazione di denaro pubblico;
 - c) rapporti con soggetti della P.A. competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di modifica in via informatica dei dati di interesse dell'azienda già trasmessi alla P.A.
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego.

Aree di attività a rischio

- Gestione delle attività finanziarie;
- Investimenti in sicurezza dei luoghi di lavoro ed ambientali;
- Investimenti di produzione;
- Ricerca ed innovazione tecnologica.
- Formazione.

Procedure applicate

Ai fini della prevenzione della categoria di detti Reati devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi già contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del presente Modello:

- divieto di tenere comportamenti che integrino i reati in tema di erogazioni pubbliche e diffusione dello stesso verso tutti i dipendenti;
- rispetto della *Policy* anticorruzione in relazione ai rapporti con la P.A. al fine di evitare fenomeni di corruzione o comportamenti che possano potenzialmente rivelarsi quali tentativi di corruzione;
- separazione funzionale tra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento funzionale all'ottenimento dell'erogazione pubblica. La documentazione è sottoposta al vaglio del legale rappresentante dopo verifica della Funzione *Corporate* Legale;

- attività di controllo gerarchico e approvazione formale della documentazione da presentare (in relazione sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici economici e professionali della società che presenta il progetto) ai fini dell'ottenimento e dell'impiego dell'erogazione pubblica. La documentazione è firmata dall'Amministratore delegato della Società e sottoposta al vaglio del medesimo dopo verifica della Funzione *Corporate Legale*;
- programmazione di attività di informazione e formazione periodica dei dipendenti sulle modalità realizzative dei reati in parola;
- predisposizione di eventuali progetti con l'eventuale supporto di società di consulenza specifiche esterne;
- pubblicità verso l'esterno delle procure attribuite per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra e verifica del rispetto delle stesse da parte dei Destinatari;
- esclusione esplicita, nel Codice etico, della "richiesta di denaro o altra utilità a terzi".

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze, rispetto alla violazione delle procedure ed i controlli preventivi sopra esposti.

2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione

Aree a rischio

- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della P.A.;
- Selezione ed assunzione del personale.

Per questa categoria di reati è necessario ricordare il presidio fondamentale sui rapporti con soggetti esterni all'ente: in ogni caso la Società impone contrattualmente il rispetto delle leggi e dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo.

Nel caso specifico dei Fornitori, *Partners* commerciali e Consulenti, la Società si avvale sempre di procedure di controllo sull'esistenza giuridica del soggetto esterno e sulle sue principali caratteristiche, finalizzata a stabilire le regole e le responsabilità delle funzioni interne ed esternalizzate coinvolte nella procedura di inserimento dei fornitori ed in ogni variazione.

Le informazioni richieste all'atto dell'inserimento o della variazione del Fornitore sono incrociate con gli ordini effettivamente ricevuti e con le altre informazioni pervenute dall'amministrazione che procede all'attività di registrazione amministrativa e contabile. Spetta al responsabile amministrativo procedere ad una verifica per approvare l'inserimento del fornitore previo controllo da parte dell'Amministratore delegato.

La Società richiede ai Fornitori il rilascio di idonee certificazioni.

E' quindi possibile la verifica di eventuali segnali d'allarme come di seguito indicati.

I c.d. segnali di allarme, ossia degli indici di mancata congruità quali – sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo possono essere l'inadeguatezza del capitale

sociale del fornitore rispetto al bene/servizio reso, il sottodimensionamento della struttura aziendale del medesimo, cambiamenti di sede sociale o operativa, l'eccessiva differenza di prezzo rispetto a forniture consimili, l'eccezionalità dell'operazione economica, l'inadeguatezza o la lacunosità delle informazioni ricevute, *etc* (si vedano anche gli indici contenuti nelle indicazioni emanate dall'UIF, in materia di frode all'I.V.A. ed obblighi di antiriciclaggio). La medesima procedura consente di censire e controllare ogni fornitore in modo informatizzato.

Con riguardo al potenziale impiego di personale costituente indebito corrispettivo a Pubblico Ufficiale, viene applicata la seguente procedura.

Le attività di prima ricerca e scelta del personale sono gestite direttamente dal responsabile di Divisione che di volta in volta segnala la necessità di nuove assunzioni per la propria area Divisione.

La Funzione *Corporate* Risorse Umane & Organizzazione si occupa della gestione ed assunzione di tutto il personale ad eccezione del personale apicale (dirigenti) che è di esclusiva competenza del CdA della Società. Vengono quindi verificati i dati personali e i documenti del candidato, in sede di assunzione, e viene mantenuta accuratamente traccia della documentazione comprovante i criteri di scelta ed ogni altra informazione necessaria all'assunzione, anche temporanea. Inoltre deve essere segnalata all'amministratore delegato della Società ogni eventuale anomalia riscontrata prima dell'assunzione.

Procedure applicate

Per questa categoria di Reati è necessario ricordare il presidio fondamentale sui rapporti con soggetti esterni all'ente: in ogni caso la Società impone contrattualmente il rispetto delle leggi e dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo nonché nella *Policy* anticorruzione.

Nel caso specifico dei Fornitori, *Partners* commerciali e Consulenti, la Società si avvale sempre di procedure di controllo sull'esistenza giuridica del soggetto esterno e sulle sue principali caratteristiche, finalizzata a stabilire le regole e le responsabilità delle funzioni interne ed esternalizzate coinvolte nella procedura di inserimento dei Fornitori ed in ogni variazione.

Le informazioni richieste all'atto dell'inserimento o della variazione del Fornitore sono incrociate con gli ordini effettivamente ricevuti e con le altre informazioni pervenute dalla Funzione *Corporate* Acquisti, che procede all'attività di registrazione amministrativa e contabile.

Di conseguenza, consentono la verifica di eventuali segnali d'allarme come di seguito indicati.

I c.d. segnali di allarme, ossia degli indici di mancata congruità quali – sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo possono essere l'inadeguatezza del capitale sociale del Fornitore rispetto al bene/servizio reso, il sottodimensionamento della struttura aziendale del medesimo, cambiamenti di sede sociale o operativa, l'eccessiva differenza di prezzo rispetto a forniture consimili, l'eccezionalità dell'operazione economica, l'inadeguatezza o la lacunosità delle informazioni ricevute, *etc* (si vedano anche gli indici contenuti nelle indicazioni emanate dall'UIF, in materia di frode all'I.V.A.

ed obblighi di antiriciclaggio).

La medesima procedura consente di censire e controllare ogni Fornitore in modo informatizzato.

Si tratta, altresì, di metodo consono ai principi di segregazione e di ridondanza nei controlli, poiché può essere richiesto l'accreditamento nel sistema informatico del Fornitore, adducendo le motivazioni, ma non può autorizzarlo. Spetta, poi, alla Funzione *Corporate Acquisti* procedere ad una verifica amministrativa per approvarne l'inserimento.

Al fine di effettuare il controllo di affidabilità per l'accreditamento dei Fornitori significativi, la Funzione *Corporate Acquisti*, per i contratti definiti a livello "locale", richiede ai Fornitori il rilascio di idonee certificazioni.

Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni significative per questa categoria di Reati da parte dei Fornitori saranno applicate sanzioni contrattuali, arrivando persino, nei casi più gravi, alla rescissione del contratto con risarcimento dei danni.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze al Consiglio di Amministrazione.

2.1.4 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Come noto MADE presta per il Gruppo e per terze società attività di consulenza anche in ambito di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Ciò premesso appare corretto in tale Modello considerare il rischio solo avendo a riguardo la realtà di MADE.

Tenendo conto dell'attività consulenziale svolta da MADE e della media annuale degli infortuni verificatisi nella società, questa categoria di reati non è risultata particolarmente sensibile per MADE.

Ciò considerato, è comunque intenzione di MADE apprestare ogni **sforzo** che risulti **idoneo** ad **eliminare** o, ove ciò risulti impossibile, a **ridurre** il più possibile il **rischio di infortunio** o di **malattia** di ogni persona che operi nei luoghi in cui si svolgono le attività della Società.

Premesso che MADE si impegna costantemente ad evitare lesioni cagionate ai propri collaboratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, si aggiorna in tema di sicurezza e svolge ogni attività ritenuta idonea a diminuire il rischio di accadimento di infortuni, nel prosieguo, il Modello intende armonizzare ed integrare le misure idonee allo svolgimento sicuro di tutte le attività della Società.

La presente parte speciale persegue differenti finalità, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza, di seguito elencate:

- 1) definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 2) dettare principi di condotta generali, per tutti i Destinatari del Modello, per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro per tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico;
- 3) favorire tutte le attività relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale;
- 4) favorire le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, anche con riferimento alle novità legislative;
- 5) verificare ed eventualmente integrare le procedure interne già implementate ed idonee alla prevenzione dei Reati in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 *septies* del Decreto. Tutte le attività già svolte in materia di gestione della sicurezza dall'organizzazione aziendale sono state armonizzate ed allineate con quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001;
- 6) coordinare il flusso informativo tra vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del Decreto, nonché dalle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I soggetti in questione sono il RSPP, che effettuerà un controllo tecnico-operativo di primo grado e l'Organismo di Vigilanza, incaricati del controllo di secondo livello sull'efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare, nel perseguire le dette finalità e nel dettare i principi della presente parte speciale, la Società adempie agli obblighi giuridici in relazione:

- a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori della Società;
- f) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- g) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello comprende, inoltre, l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Il proposito della Società, nell'adottare la presente parte speciale, è di dettare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua attività aziendale, mantenendo un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico. In altri termini, con l'adozione della presente parte speciale la Società tiene conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale e della

normativa vigente, con una costante verifica dell'adeguatezza delle misure in essere.

La Società garantisce tra l'altro:

- ambienti di lavoro salubri e conformi alle normative specifiche;
- laboratori e strumenti di lavoro conformi alle normative vigenti, anche di derivazione comunitaria.
- ogni strumento di lavoro è soggetto a manutenzione ordinaria con cadenza periodica e straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- la formazione, informazione ed addestramento di ogni lavoratore di MADE per la specifica mansione svolta conformemente all'accordo Stato-Regione in merito;
- la presenza degli addetti alla squadra di emergenza, specificamente formati;
- la visita medica, anche preassuntiva, per le mansioni a rischio, compresa la costante sorveglianza sanitaria specifica per mansione.

In linea generale, la politica della Società in relazione a quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza è quella di:

- Affrontare in modo sistematico la gestione delle problematiche riguardanti la salute e la sicurezza dei propri collaboratori, onde assicurare conformità alle leggi ed ottenere un miglioramento continuo delle prestazioni, anche alla luce dell'evoluzione della tecnica.
- Gestire la salute e la sicurezza come gli altri aspetti cruciali dell'attività.
- Perseguire l'obiettivo di "nessun danno alle persone".
- Promuovere una cultura nella quale tutti i collaboratori e dipendenti partecipino a questo impegno.

Il perseguimento di tali obiettivi è stato effettuato attuando in primo luogo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 recante attuazione dell'art. 1 L. 123/2007.

Le attività minime da svolgersi sono quelle di seguito indicate:

- Nomina delle figure previste dalla legge per l'organizzazione interna

- Nomina del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** ("R.S.P.P."), individuato nella figura di un professionista in possesso di idonei requisiti. Tale nomina è quantomeno formalizzata con lettera del Legale Rappresentante (c.d. Datore di Lavoro) della Società.
- Nomina del **Medico Competente**, per l'attivazione della sorveglianza sanitaria.
- Individuazione e nomina degli **Addetti al Primo Soccorso**, alla **Prevenzione Incendi** e **Gestione delle Emergenze**. Gli addetti sono stati individuati e nominati in numero idoneo e previa consultazione del R.L.S.. Le persone incaricate frequentano gli specifici corsi di formazione e con cadenza triennale frequentano i corsi di aggiornamento. La formalizzazione della nomina viene effettuata con lettera firmata dal Datore di Lavoro e controfirmata dall'interessato e dal **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** ("R.L.S.").

- Elezione del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**.

- I dipendenti provvedono ad eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("R.L.S."). Il R.L.S., una volta eletto, frequenta il corso di formazione previsto dalla legge.

- Valutazione dei rischi e predisposizione della relativa documentazione, secondo quanto disposto dalla normativa applicabile.

- Interventi di informazione e formazione

- Interventi di informazione/formazione rivolti a tutto il personale, secondo quanto disposto dal secondo quanto disposto dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 21 dicembre 2011, che ha approvato gli accordi per la formazione *ex art.* 37, commi 2 e 7 del D.lgs. 81/2008.

In occasione dell'inserimento di nuovi assunti vengono inoltre consegnati, agli stessi, degli specifici fascicoli informativi, per una migliore conoscenza dei rischi per la sicurezza.

- Interventi di informazione e formazione degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso. Vengono programmati gli interventi di aggiornamento triennale degli addetti. Nel caso di inserimento di nuovi addetti si provvede a formalizzare la nomina e ad organizzare gli specifici corsi di formazione.

Completano i presidi sopra descritti altre procedure implementate da MADE tra cui: le procedure di campionamento (14,15,16,22,28,29), le procedure di consulenza e formazione (17,18,25,27), le procedure generali (19,20,21), le procedure di laboratorio chimico (7,8,9,13,23,24,26), le procedure di laboratorio microbiologico (1,2,3,6).

MADE inoltre svolge periodicamente, con cadenza trimestrale, controlli e verifiche in tema di sicurezza dei dati analitici e descrittivi del campione. La verifica avviene a campione su fogli di lavoro. A fronte delle verifiche svolte viene redatto relativo report sottoscritto dall'amministratore delegato.

Da segnalare inoltre che MADE ha progettato, ed è in uso, il software gestionale HSE DOCHUNTER diffuso presso tutti i servizi di prevenzione delle varie unità produttive. Il software è già attivo presso le unità produttive di Gazoldo, Contino, Casalmaggiore, Forlì, Dusino, Lomagna. Il software permette di poter reperire in modo semplice e tempestivo qualsiasi informazione relativa allo stato di conformità di tutti gli obblighi inerenti la tutela della salute e sicurezza del lavoro, la tutela dell'ambiente, la formazione del personale, nonché il preciso controllo di tutte le scadenze e di tutti i piani di miglioramento.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica la costante applicazione delle procedure e ne propone i necessari adeguamenti o integrazioni. In tale compito, l'OdV si avvale della piena collaborazione del sistema di prevenzione e protezione presente nella società e di tutte le funzioni interessate.

Ogni violazione delle procedure dovrà essere segnalata tempestivamente all'OdV stesso, chiunque ne venga a conoscenza.

2.1.5 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati ambientali

L'attività svolta all'interno dell'organizzazione aziendale di MADE che, come noto, svolge attività di consulenza, ricerca e di laboratorio non presenta particolari rischi.

Le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio per MADE risultano essere:

- produzione di rifiuti e la relativa gestione, sia in termini documentali sia di gestione operativa che deriva dalla produzione.

Obiettivi della Società in tema di tutela ambientale

Obiettivo della Società è il rispetto della normativa vigente in tema ambientale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati indicati dall'art. 25 *undecies* del Decreto.

L'espressa punibilità, anche della condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, sulla concentrazione degli inquinanti negli scarichi e nelle emissioni in atmosfera e a chi fa uso di un certificato, comporta la necessità di presidiare adeguatamente anche l'attività di laboratorio e di analisi secondo idonee procedure.

E' necessario verificare l'affidabilità dei fornitori e delle parti terze con le quali MADE intrattiene rapporti di fornitura di tali servizi. Particolare attenzione dovrà essere data alla stipula dei contratti ed al puntuale ed effettivo svolgimento delle prestazioni concordate in conformità delle leggi vigenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi che governano questo settore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti:

- nel Codice Etico di MADE;
- nelle attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione in materia ambientale;
- nelle procedure operative volte a garantire l'attuazione delle direttive in materia ambientale;
- ai consulenti, partner, fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società tramite previsione di relativa clausola contrattuale che possa garantire il rispetto da parte di terzi del Codice Etico e del Modello di MADE prevedendo sanzioni in caso di violazioni.

In via generale è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nel presente paragrafo;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati qui considerati.

In osservanza di quanto prescritto dalle Linee Guida di Confindustria vigenti, si indicano qui di seguito i principi procedurali e le azioni che, in relazione alle aree di attività a rischio, la Società è tenuta a realizzare e rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementate in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'OdV:

- assistenza in materia di aggiornamento e consulenza ambientale tramite contratto quadro. Sul punto si precisa che le società operative del Gruppo Marcegaglia si avvalgono dell'attività di consulenza specializzata di MADE. In particolare, MADE fornisce supporto in tema di monitoraggio e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, svolge attività di campionamento ed analisi, nonché presta la propria consulenza ed assistenza nei processi volti all'ottenimento di autorizzazioni e/o certificazioni in tema ambientale.
- verifica periodica tramite audit interni della conformità alla normativa cogente in materia ambientale.
- richiesta ai Partners ed ai Collaboratori esterni dell'impegno al rispetto degli obblighi di legge in tema di gestione delle proprie attività che possono avere un impatto sulle componenti ambientali.

Pertanto riguardo all'attività svolta dalla Società e secondo quanto prescritto dalle Linee Guida di Confindustria, sono necessari specifici controlli preventivi di cui la Società è già dotata.

In particolare:

- a) caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, consistente in:
 - identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti;
 - verifica, rispetto ai dati dei certificatori forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente.
- b) deposito temporaneo di rifiuti, prevedendo:
 - la definizione dei criteri per la scelta e la realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
 - l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
 - la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
 - l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

Completano i presidi sopra esposti le procedure ambientali predisposte per ciascuna Divisione.

MADE inoltre svolge periodicamente, con cadenza trimestrale, controlli e verifiche in tema di sicurezza dei dati analitici e descrittivi del campione. La verifica avviene a campione su fogli di lavoro. A fronte delle verifiche svolte viene redatto relativo report sottoscritto dall'amministratore delegato.

Da segnalare inoltre che MADE ha progettato, ed è in uso, il software gestionale HSE DOCHUNTER diffuso presso tutti i servizi di prevenzione delle varie unità produttive. Il software è già attivo presso le unità produttive di Gazoldo, Contino, Casalmaggiore, Forlì, Dusino e Lomagna. Il software permette di poter reperire in modo semplice e tempestivo qualsiasi informazione relativa allo stato di conformità di tutti gli obblighi inerenti la tutela della salute e sicurezza del lavoro, la tutela dell'ambiente, la formazione del personale, nonché il preciso controllo di tutte le scadenze e di tutti i piani di miglioramento.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia ambientale sono:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutarne periodicamente l'efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
 - esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- In caso sorgessero dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Partners e dei Collaboratori Esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per il CdA della Società.

2.1.6 Procedura idonea a prevenire il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Aree di rischio

- Gestione del personale dipendente;
- rapporti di collaborazione.

Responsabilità

La responsabilità di controllare il rispetto delle disposizioni interne relative alle condizioni di lavoro e delle forme di collaborazione è affidata al:

- Datore di Lavoro;
- *Corporate* Risorse Umane & Organizzazione.

Chiunque rilevi condizioni o rapporti di lavoro irrispettosi delle persone e del Codice Etico adottato dalla Società è tenuto a segnalarlo alle figure responsabili sopra indicate, o

anche attivando l'OdV mediante la mail reperibile sul sito dell'organizzazione, nello spazio riservato al Codice Etico ed al Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001.

Procedure

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p., come da ultimo novellato a seguito dell'entrata in vigore della Legge 199/2016, è stato ritenuto sensibile, valutato con un rischio di commissione basso, per la realtà di MADE.

Risulta in ogni caso necessario ed opportuno valutare ogni possibile situazione di rischio incluse anche quelle residuali in cui venga impiegato personale nella Società alle dipendenze di terzi che hanno rapporti commerciali con MADE.

Dall'analisi della norma, per la quale si rimanda a quanto già sopra descritto (*cf. par. 1.6.5*), è evidente che assumono particolare rilevanza i cd. Indici di sfruttamento del personale, come analiticamente descritti dalla norma.

Quanto allo sfruttamento infatti il legislatore, al pari della previgente normativa, ha individuato dei criteri dando luogo ad una tipicizzazione degli "indici di sfruttamento" che sono relativi:

- al mancato rispetto di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
- alla corresponsione di retribuzioni comunque sproporzionate rispetto al lavoro prestato;
- alla violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla reiterata violazione di norme relative al rapporto di lavoro (orario di lavoro, ore di riposo, ferie ecc).

L'organizzazione ha adottato un Codice Etico ex D.lgs 231/2001 che vincola il rispetto sostanziale di lavoratori e lavoratrici e disciplina le condizioni di lavoro e vieta ogni forma di sfruttamento delle persone e del lavoro. Il Codice Etico (par. 2.6) prevede inoltre che MADE si impegni a tutelare l'integrità morale dei Destinatari, offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

La Società (Codice Etico par. 2.13) pone come primo obiettivo la garanzia della salubrità dei luoghi di lavoro e la sicurezza nello svolgimento di ogni attività.

Particolare attenzione deve essere adoperata per l'utilizzo degli strumenti di lavoro, per cui è fatto obbligo al personale di rispettare scrupolosamente le procedure all'uopo adottate, ed è severamente vietato utilizzare tali strumenti in modo da mettere in pericolo l'incolumità propria e quella del personale coinvolto. Utilizzi impropri dovuti a distrazione o a volontaria inosservanza di dette procedure dovranno essere prontamente segnalati all'organo preposto al controllo sulla sicurezza, e dovranno essere messe in atto puntuali misure correttive circa il rispetto delle stesse.

MADE non impiega alcuna forma di lavoro forzato, lavoro obbligatorio, lavoro minorile ovvero non impiega persone di età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al lavoro dalle normative del luogo in cui la prestazione lavorativa è eseguita e, in ogni caso, di età inferiore ai quindici anni, fatte salve eccezioni espressamente previste da Convenzioni Internazionali e dalla legislazione locale. La Società si impegna a non instaurare o mantenere rapporti d'affari con fornitori che impieghino lavoro minorile.

MADE inoltre esige che i propri Fornitori si astengano da qualsiasi forma di traffico di esseri umani e schiavitù moderna e rispettino tutte le normative ad oggi in vigore a livello nazionale ed internazionale e supportino tutti gli adempimenti al riguardo, con particolare riferimento alla normativa inglese denominata UK Modern Slavery Act del 2015 che sanziona i reati di “schiavitù, servitù e lavoro forzato o obbligato” e “tratta di esseri umani”.

La violazione delle disposizioni di cui alle precitate normative da parte del Fornitore sarà considerata motivo di risoluzione di ogni contratto in essere con MADE.

La Società attua specifici controlli in caso di indici di rischio maggiore nei confronti dei fornitori che operano in specifiche aree geografiche o applicano particolari politiche di prezzo.

Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo *ex* D.lgs 231/2001 vengono diffusi e resi conoscibili ai terzi secondo le modalità previste nel Modello stesso. Le terzi parti che hanno rapporti commerciali con la Società, al fine di impedire la realizzazione del reato in parola, rilasceranno apposita dichiarazione di rispetto di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello in relazione al presente reato. Inoltre, in relazione al proprio personale dipendente, rilasceranno a richiesta di MADE, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Nel caso di violazione di quanto previsto nel presente paragrafo la Società si riserva di intraprendere nei confronti delle proprie controparti sanzioni come la risoluzione del contratto in essere tra le parti.

La Società, inoltre, al fine di impedire la commissione del Reato in parola, oltre ad osservare quanto disposto sul tema dal Codice Etico adottato, garantisce:

1. che la retribuzione dei dipendenti sia erogata in conformità ai Contratti collettivi nazionali e territoriali applicati ed in ogni caso in modo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestata dal personale dipendente della Società;
2. che sia rispettata la normativa in relazione all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. applica ed osserva le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Sul punto si richiamano le procedure già previste per evitare la commissione dei reati *ex* art. 25 *septies* D.Lgs 231/2001 idonee ad evitare la consumazione del presente Reato.
4. MADE vieta ogni condizione di lavoro, metodo di sorveglianza degradanti.

Compiti dell’Organismo di Vigilanza

L’OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze.

2.1.7 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Aree di attività a rischio

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due macro categorie:

1. attività con soggetti terzi, relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;
2. attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti al Gruppo Marcegaglia.

Aree a rischio interno – esternalizzate a Marfin

- *Corporate* Risorse Umane e organizzazione;
- *Corporate* controllo gestione;
- *Corporate* legale;
- *Corporate* Finanza.

Aree a rischio – rapporti con terzi

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie;
- investimenti con controparti.

Rapporti infragruppo

- contratti di acquisto infragruppo e/o di vendita;
- gestione dei flussi finanziari;
- investimenti infragruppo.

Questi Reati possono essere commessi dal personale dipendente di Marfin in virtù del contratto di Servizi; pertanto le relative Funzioni *Corporate* sono sensibili a detta categoria di Reati.

MADE, come detto per altre fattispecie di Reati, gestisce il rischio di commissione dei Reati in parola come se potessero essere commessi da proprio personale interno.

Procedure applicate

In ogni caso, al fine di prevenire il rischio della commissione dei predetti Reati, i Destinatari del presente Modello, ciascuno per propria competenza, oltre a conformarsi alle prescrizioni del Codice Etico adottato da MADE ed ai principi generali contenuti nella parte generale del Modello, si impegnano ad attuare i controlli preventivi di seguito specificati.

In particolare:

- la Funzione Amministrazione effettua verifiche sull'affidabilità commerciale e professionale dei fornitori e degli altri *Partners* commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai normali valori di mercato, *etc*)⁸;

⁸ Gli indici rivelatori di anomalie da tener presenti per contrastare fenomeni di riciclaggio sono diversi dalle semplici anomalie contabili, potendosi riferire ad esempio alla sede del fornitore, alle modalità e ai prezzi dell'offerta o del bene ed altri indici specifici individuati dalla normativa o nei contenuti delle circolari e dei

- nel caso la società si trovi ad operare in paesi che sono considerati a rischio di corruzione sulla base del *corruption perceptions index* stilato da Transparency International, la società, oltre ad osservare la propria *Policy* anticorruzione e oltre ad osservare la normativa locale in tema di contrasto ai fenomeni corruttivi, effettua una *due diligence* sulla scelta degli agenti che intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione locale e in ogni caso nell'ipotesi di affidamento di incarichi di consulenza non ordinari;
- la Funzione Amministrazione effettua una verifica della regolarità dei pagamenti, in relazione alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. Ogni pagamento è gestito e tracciato dal sistema MAGO gestito da MADE;
- ogni pagamento è autorizzato dall'Amministratore Delegato. Nel caso di forniture richiedenti collaudo o verifica di completezza e corretto funzionamento (es.: strumentazione di laboratorio, forniture software ecc..) è previsto l'obbligo di firma di un referente interno di vario rango, a seconda dei casi, prima che venga apposta la firma per autorizzazione finale da parte del legale rappresentante;
- è previsto un sistema di controllo dei flussi finanziari. Tutti i flussi finanziari sono gestiti attraverso il controllo della Funzione Amministrazione;
- sono previste ed attuate verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione delle liquidità, etc.) dalla Funzione Amministrazione di MADE;
- l'organizzazione aziendale determina i requisiti che devono essere in possesso dei soggetti offerenti. In particolare la Funzione Amministrazione, valuta i potenziali fornitori in sede di richiesta di offerta sulla base della solidità (industriale, finanziaria e reputazionale) e del rispetto di normative e leggi vigenti.
- la Società prevede regole disciplinari relative alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- vengono effettuati controlli sui preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed ai reati societari;
- la Società forma ed informa il proprio personale ritenuto maggiormente esposto al rischio di riciclaggio;
- in ogni caso sono rispettate tutte le prescrizioni dettate dal Manuale qualità certificato ai sensi della normativa tecnica ISO 9001.

Rispetto al delitto di autoriciclaggio, introdotto con Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, tra i reati presupposti più significativi vi sono quelli tributari, che possono costituire un illecito prodromico al reato in questione.

Questi Reati, non richiamati dal D.lgs. 231/2001 non sono altrimenti prevenuti dal Modello.

provvedimenti in genere emessi dalla UIF (es. persone politicamente esposte o altre categorie ritenute esposte).

Nella Società, però, vi è già una gestione ottimale di ogni aspetto fiscale effettuata dalla Funzione *Corporate Amministrazione e Fiscale*.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, vigila sul rispetto delle procedure menzionate nella presente Parte Speciale.

L'OdV, periodicamente, verifica che vi sia la necessaria documentazione di quanto svolto, e ne conserva copia.